



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera

Loano-Albenga

ORDINANZA **(sicurezza balneare)**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano- Albenga:

- Visti** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
- Visto** l'articolo 59 del D.P.R. 616/77 e ss.mm e ii;
- Visto** il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 con il quale le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono state integralmente trasferite dallo Stato alla Regione per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia;
- Vista** la legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999 *"Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti"* che, tra l'altro, ha stabilito il trasferimento ai comuni dal 1 gennaio 2002 delle principali funzioni amministrative sul demanio marittimo riservando alla Regione le funzioni necessarie a garantire coerenza e uniformità di comportamento nella gestione lungo l'intero litorale ligure;
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n.156 del 15 febbraio 2013 come modificate con deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015 *"linee guida per l'apertura degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate"*;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/2000;
- Visti** l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172 – Ordinanze di polizia marittima;
- Visto** l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;
- Visto** il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - *"Disciplina delle attività balneari - linee di indirizzo"*;
- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 02.01/13413 del 08.02.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri – oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;
- Viste** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- Vista** la nota prot. n. 2684/DM del 08/05/2009 della Direzione Marittima della Liguria con la quale è stato stilato l'elenco del materiale contenuto nella cassetta di primo soccorso per le strutture balneari;

- Vista** la nota prot. n. 2840 del 11 marzo 2024, relativa alla condivisione preventiva con i Comuni costieri, delle misure di sicurezza a salvaguardia della navigazione e della vita umana in mare da adottare nel presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90 e tenuto conto dei contenuti della riunione indetta con la cennata nota;
- Viste** le note prot. n. 2882 del 12 marzo 2024 e prot. n. 2973 in data 14 marzo 2023 relativa alla condivisione preventiva con le Associazioni dei balneari e F.I.N. e S.N.S., delle misure di sicurezza a salvaguardia della navigazione e della vita umana in mare da adottare nel presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90 e tenuto conto dei contenuti della riunione indetta con la cennata nota;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172;
- Visto** il D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29.03.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all’interno degli stabilimenti balneari è una “collocazione ottimale” e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.05.2014 recante disposizioni sul rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- Vista** la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “(...) *consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell’esercizio abusivo della professione medica (...)*” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- Visto** il dispaccio prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all’utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- Visto** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (*“Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”*);
- Visto** l’articolo 8 del Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, che dispone nuovi termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico;
- Visto** il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni in legge il 18 luglio 2025, n.105, che *“...al fine di individuare misure di sicurezza sulla balneazione omogenee sul territorio nazionale...”* fissa la *“...stagione balneare...”* a partire *“...dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno...”*, salva la facoltà delle Regioni o degli enti locali di anticipare o posticipare l’inizio e la fine della stagione balneare di una settimana, prevedendo altresì che *“...al di fuori della stagione balneare è consentita l’apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest’ultimo, per i soli fini elioterapici...”*;

- Visto** l'art. 5 lett. A) e B) delle linee guida della Regione Liguria per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate nelle quali si stabilisce che durante il periodo di apertura ai fini balneari (1/05-30/09), cioè nel periodo in cui il concessionario è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio) l'intera organizzazione di sicurezza, è posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario o gestore deve essere mantenuta sempre efficiente;
- Visto** il Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. "decreto milleproroghe per il 2026"), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2026, n. 26, il cui art. 9, comma 3-sexies, prevede che "Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undices dell'articolo 7 del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, *comma 2, del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio comunque non oltre il 1° ottobre 2026*";
- Visto** l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 29 maggio 2024, n. 85 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti";
- Visto** il Decreto del Dirigente U.O. Paesaggio e Demanio Marittimo n. 2276 del 24.03.2026 della Regione Liguria relativo agli adeguamenti alla normativa statale delle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" che dispone *"I contenuti delle presenti linee guida dovranno essere recepiti nelle ordinanze che regolamentano l'attività sull'arenile emesse dai Comuni e dalle Autorità Portuali"* precisando che *"Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:*
- *dal 01/5 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;*
 - *dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;*
 - *dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti"*.
- In particolare all'articolo 3 *"periodi di apertura"* specifica che *"Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, ... omississ ..., possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:*
- a) nella stagione balneare (dal 15/5 al 15/9);*
 - omississ";*

- Visto** il dispaccio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. n. 54363, in data 16.04.2025, recante indicazioni interpretative e applicative della compiegata direttiva a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (prot. Uff. di Gabinetto n.13384, in data 16.04.2025) avente ad oggetto “Stagione balneare e misure di sicurezza”;
- Vista** la nota prot. n. 2021/11.6.7.0.0/72 in data 24.03.2026 della Regione Liguria – Direzione Generale politiche abitative, territorio e demanio costiero, recante il contenuto delle valutazioni effettuate dal competente Servizio regionale ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori rispetto alla tematica delle dotazioni sanitarie di cui devono essere dotate le strutture balneari durante la stagione estiva;
- Considerato** che i Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Loano-Albenga provvedono all’emanazione di apposite Ordinanze per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;
- Vista** la propria ordinanza n. 17/2023 in data 06.04.2023 *“procedura per presentazione istanze per lo svolgimento di manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali marittime e nei porti”*;
- Vista** la propria ordinanza n. 16/2023 in data 03.04.2023 *“disciplina in materia di ritrovamento di ordigni bellici”*;
- Vista** la propria ordinanza n. 12/2023 in data 25.03.2023 *“disciplina operazioni di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei”*;
- Vista** la propria ordinanza n. 77/2023 in data 02.09.2023 *“disciplina sulla procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori che comportano attività subacquee”*;
- Vista** la propria ordinanza n. 98/2023 in data 10.11.2023 *“disciplina sull’utilizzo commerciale - locazione, noleggio nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo - dei natanti da diporto nell’ambito del Circondario marittimo di Loano-Albenga”*;
- Vista** la propria ordinanza n. 99/2023 in data 10.11.2023 *“disciplina attività subacquee a scopo turistico ricreativo”*;
- Vista** la propria ordinanza n. 108/2023 in data 16.12.2023 *“disciplina attività ludico-diportistiche”*;
- Vista** la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2024 in data 29.04.2024;
- Vista** l’opportunità di modificare la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2024 in data 29.04.2024, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del Circondario marittimo di Loano-Albenga che comprende i Comuni di Loano (SV), Borghetto Santo Spirito (SV), Ceriale (SV), Albenga (SV), Alassio (SV), Laigueglia (SV) e Andora (SV);
- Visto** il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- Visto** l’esito della riunione tenutasi presso l’Ufficio circondariale marittimo di Loano - Albenga in data 04 maggio 2026 alla quale, regolarmente convocati, si sono presentati i rappresentanti dei Comuni costieri;
- Visto** l’esito della riunione tenutasi, presso l’Ufficio circondariale marittimo di Loano - Albenga, in data 05 maggio 2026 con i rappresentanti delle categorie interessate alla balneazione

e al diporto nautico (Associazione bagni Marini), nonché con i rappresentanti della FIN e della SNS;

Vista la nota prot. 2025-0444198 in data 19/09/2025 della Regione Liguria – Direzione Generale politiche abitative, territorio e demanio costiero, avente ad oggetto “Corridoi di lancio – Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (Pud) della Regione Liguria – Contributo interpretativo;

Tenuto conto del contenuto delle vigenti disposizioni, che, in maniera uniforme su tutto il litorale nazionale stabiliscono le date di inizio e fine della stagione balneare, segnatamente “... (omissis) ... *dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno* ...”, così come disposto dalla cennata Legge n. 105/2025, e preso atto di quanto riportato nella sopra citata direttiva emanata nell’anno 2025 dal Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove viene esplicitato che durante il detto periodo “... (omissis)... *le strutture e gli stabilimenti balneari devono attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti.*”;

Ritenuta la propria competenza alla disciplina:

- del servizio di salvamento che, durante la “stagione balneare” (individuata ai sensi della Legge e per gli effetti della presente disciplina come la finestra temporale prevista dal citato D.L. 73/2025, convertito in Legge 105/2025) e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato:
 - dai concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
 - dagli esercenti attività commerciali e turistico-ricreative connesse alla balneazione ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
 - dai Comuni costieri relativamente alle spiagge, agli arenili ed ai tratti di costa devoluti alla libera fruizione;
- delle dotazioni nautiche delle postazioni di salvataggio;
- dei limiti di distanza dalla costa entro i quali è vietata la balneazione e delle modalità di segnalazione dei relativi limiti a cura dei concessionari/gestori di strutture balneari e dei Comuni per le spiagge devolute alla pubblica fruizione;
- delle dotazioni che devono integrare i “corridoi di transito” e, più in generale, di quant’altro occorra disciplinare al fine di assicurare, nei limiti delle competenze di legge poste in capo all’Autorità marittima, la sicurezza della balneazione;

Valutato che l’attività di balneazione al di fuori della tradizionale stagione balneare e dei suoi orari e modalità tradizionali è in costante aumento sia nella sua forma di nuoto sportivo sia di “snorkeling” o attività affini e che, al di fuori della stagione balneare, pur in presenza di minore traffico marittimo, esso non risulta limitato né da una distanza minima obbligatoria di navigazione dalla costa né da alcun limite di velocità, rendendo, pertanto, opportuno,

anche in tale periodo, garantire la visibilità del bagnante al fine di evitare pericolose collisioni a similitudine di quanto già previsto per il subacqueo:

ORDINA

ART. 1

Disposizioni generali

- 1.1 La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Loano-Albenga, coincidente con la giurisdizione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, nell'ambito dei limiti della stagione balneare, salvo diversa specifica indicazione.
- 1.2 Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Liguria e Comuni costieri).
- 1.3 I periodi di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate durante e/o fuori dalla stagione balneare, anche per attività diverse dalla balneazione, sono regolati da appositi provvedimenti Regionali (Linee guida della Regione Liguria), recepiti a livello locale dai singoli Comuni territorialmente competenti che disciplineranno con propria ordinanza. Pertanto, a seconda dei periodi e orari di apertura, sia durante che fuori dalla stagione balneare e in rispetto dei termini del titolo concessorio e/o autorizzativo legittimante l'occupazione del suolo demaniale marittimo, laddove il concessionario/gestore di strutture balneari e/o spiagge libere attrezzate intenda fornire un servizio di balneazione e/o attività ludico-ricreative che possano indurre alla balneazione, avrà l'obbligo di garantire un servizio di assistenza al bagnante e di rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza.
- 1.4 Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Loano-Albenga deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, ovvero la Capitaneria di porto di Savona (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 (chiamata gratuita)
NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE	112 (chiamata gratuita)
CENTRALINO	019-666131
SALA OPERATIVA h24	019-806476

- 1.5 Le comunicazioni potranno avvenire anche via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (U.C.G.), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
- 1.6 In caso di presenza di pericoli nello specchio acqueo il gestore/concessionario di struttura balneare o il Comune, limitatamente alle spiagge libere, sono tenuti ad indicare, con idonei segnali e/o avvertenze, qualsiasi altro pericolo noto e/o rischio per la balneazione a carattere temporaneo o permanente.
- 1.7 La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia (o misura inferiore stabilita dalle singole Amministrazioni Civiche) deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ART. 2 Definizioni

2.1 Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a. CAPITANERIA DI PORTO: Capitaneria di porto di Savona;
- b. UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO: Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga;
- c. ENTE LOCALE: Comune territorialmente competente;
- d. ASSISTENTE BAGNANTI: Persona fisica dotata di idoneo brevetto con estensione mare in corso di validità rilasciato da una Organizzazione abilitata;
- e. STRUTTURE BALNEARI: Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima, dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, etc). Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture turistico-ricreative insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con la costa che offrono al pubblico i medesimi servizi di tipo turistico-balneare;
- f. STRUTTURE APERTE PER ELIOTERAPIA: Ove una struttura intenda operare per fini esclusivamente elioterapici (come definiti dalle "Linee guida" emanate dalla Regione Liguria) prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, o comunque nei termini stabiliti dalle singole Amministrazioni Civiche, deve issare una bandiera rossa (con le modalità di cui all'art. 7.5.i) ed esporre apposita cartellonistica, da sistemare all'ingresso della struttura turistico/balneare, all'interno della stessa ed anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da garantire la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito) ben visibile agli utenti e redatta in più lingue, riportante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE ELIOTERAPICA IL COMPLESSO NON DISPONE DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Dovrà essere data formale comunicazione in merito all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga. È fatto obbligo ai gestori di procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli installati all'inizio dell'attività, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi. I gestori che intendono utilizzare la struttura balneare nei periodi come indicati per i soli fini elioterapici o attività non balneari non potranno offrire servizi specifici (noleggio pedalò, pattini etc.) che possano indurre alla balneazione. Qualora una struttura balneare operi, al di fuori della stagione balneare, per fini non esclusivamente elioterapici dovrà assicurare il servizio di salvataggio;
- g. COSTE A PICCO: Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi;
- h. DISTANZA DALLA COSTA: Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione;
- i. FRONTE MARE: Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare;
- j. NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA: Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili, come meglio disciplinato dall'Ordinanza n.108/2023 in data 16.12.2023 e ss.mm.ii.;

- k. FOCE DI FIUMI DEI CANALI E DEI COLLETTORI DI SCARICO: Parte terminale di un fiume, canale o collettore di scarico, dove l'acqua dolce incontra un corpo idrico recettore, come il mare, un lago o un altro corso d'acqua;
- l. STAGIONE BALNEARE: Il periodo temporale stabilito dai provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Comuni costieri ovvero, in assenza, Regione Liguria).

ART. 3

Zone di mare riservate alla balneazione e quelle vietate

- 3.1 Durante la “stagione balneare” e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre nell’ambito del Circondario Marittimo di Loano-Albenga, che si estende dal Comune di Loano (SV) al Comune di Andora (SV) inclusi, la zona di mare di ampiezza pari a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere o dalle coste a picco è riservata alla balneazione.

Al fine di maggiormente tutelare la sicurezza della balneazione, fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di transito per raggiungere e/o partire dalla costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietata la sosta, l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, indipendentemente dalla propulsione (a motore – anche elettrico - a vela o a remi), con esclusione dei natanti di cui all'art. 27 comma 3, lettera c) del D.Lgs 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm.i, del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore etc. Relativamente alla navigazione da diporto, per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, si rimanda alle specifiche norme in vigore indicate nella declaratoria della presente Ordinanza ed alle Ordinanze locali.

- 3.2 Le zone di mare **permanentemente** vietate alla balneazione sono:

- a) all'interno dei porti;
- b) nel raggio di 100 metri misurati dall'imboccatura dei porti e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
- c) in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- d) negli specchi acquei di manovra delle navi;
- e) all'interno dei corridoi di transito delle unità navali;
- f) all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
- g) alle foci dei fiumi, dei canali, torrenti, rivi;
- h) nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, nella quale i Sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad apporre idonei cartelli monitori;
- i) negli specchi acquei circostanti navi mercantili e ad una distanza di metri 300 dalle navi militari;
- j) fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso operazioni di attracco/disormeggio, imbarco/sbarco presso pontili o passerelle per un raggio di metri 50;
- k) nelle zone di mare antistanti i cantieri navali o zone di rimessaggio poste su tratti di litorale accessibili alla balneazione;

- 3.3 I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano alle unità navali utilizzate da Enti pubblici impegnati nei rispettivi compiti di istituto purché l'ingresso all'interno della fascia di balneazione avvenga con la massima prudenza consentita, in relazione ai motivi che suggeriscano l'opportunità di entrare a motore in fascia riservata alla balneazione; tali mezzi devono essere chiaramente visibili e riconoscibili quali unità di Enti pubblici impegnate in servizio d'istituto.

ART. 4

**Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure.
Obblighi e facoltà dei concessionari/titolari di strutture balneari**

- 4.1 I limiti delle zone riservate alla balneazione (pari a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere o dalle coste a picco) devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo non interessati dalla presenza di praterie di posidonia e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro.
- 4.2 E' vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche dei natanti "da spiaggia" di cui al precedente comma 3.1, ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.
- 4.3 I gavitelli dovranno riportare una targhetta identificativa delle strutture balneari di riferimento (singole e/o associate) e rimane a carico dei gestori/concessionari, eventualmente associati, ogni responsabilità in merito al rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza riguardanti il posizionamento e la manutenzione dei gavitelli. I gestori/concessionari delle strutture balneari dovranno, altresì, vigilare su eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento.
- 4.4 Qualora per comprovate ragioni tecnico/operative non fosse possibile, per comprovate peculiarità della configurazione litoranea dei fondali, il posizionamento delle boe di colore rosso delimitanti la zona riservata alla balneazione, l'Ufficio Circondariale marittimo potrà, su specifica richiesta dei Comuni o dei titolari delle strutture balneari, valutare eventuali deroghe per il posizionamento delle boe all'interno dei limiti di cui agli articoli 3.1 e 4.1. L'autorizzazione, eventualmente rilasciata, avrà una validità pari a quella della concessione demaniale marittima e perderà efficacia alla naturale scadenza di quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa, ovvero in caso di cambio del titolare della concessione stessa, in caso di modifica sostanziale delle condizioni poste alla base del suo rilascio e/o in caso di scadenza dell'autorizzazione ambientale, eventualmente rilasciata dalla Regione Liguria, per i relativi corpi morti.
- La struttura balneare, al rilascio della predetta autorizzazione, dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) riportante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE COLLOCATE A XXX MT ANZICHE' 200 MT DALLA SPIAGGIA"**.
- 4.5 I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità e dovranno essere rimossi (unitamente al corpo morto che li sostiene) al termine della stagione balneare.
- In caso di impossibilità di ancoraggio, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali autorizzate dagli Enti locali i predetti soggetti, devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica, redatta almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), recante la scritta: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (metri 1.60) NON SEGNALATO" oppure "INESISTENTE"**.
- 4.6 I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.

4.7 Devono altresì rimuovere definitivamente tutti i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ART. 5

Disciplina della balneazione e delle altre attività

- 5.1** Negli specchi acquei di cui al precedente articolo 4, durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, dall'alba al tramonto, **è vietato:**
- a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima e previo parere vincolante dell'Autorità marittima, ad eccezione dei: natanti di cui all'art. 27 comma 3, lettera c) del D.Lgs 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm.i, del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore etc. che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
 - b. esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa e professionale;
 - c. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - d. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.
- 5.2** Al fine di intraprendere una sicura balneazione, i bagnanti devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondosso, alla temperatura e profondità delle acque.
- 5.3** Gli stessi bagnanti devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
- 5.4** Chiunque intenda praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
- 5.5** Segnatamente alla balneazione al di là del limite delle zone e periodi indicati al comma 1 del precedente articolo 3, è fatto obbligo al nuotatore operante di segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l'attività subacquea (cioè un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) con sagola non più lunga di metri 3 (tre).
- 5.6** Le unità navali in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a metri 100 dal segnale.
- 5.7** In caso di balneazione con partenza da natante/imbarcazione di appoggio, il nuotatore, se non munito di detto segnale, deve necessariamente mantenersi entro un raggio di metri 50 dalla verticale dal mezzo nautico che dovrà mostrare a riva la bandiera di colore rosso con diagonale bianca; oltre tale distanza valgono le disposizioni del precedente capoverso.
- 5.8** Il segnalamento potrà essere integrato da una calottina per nuoto di colorazione idonea ad incrementare la propria capacità di essere avvistato.
- 5.9** Il predetto obbligo è valido anche per chi effettua la balneazione con unità appoggio tipo mosconi e pattini noleggiati presso strutture balneari; pertanto i gestori delle strutture balneari dovranno dotare i propri natanti – noleggiati per la navigazione in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente articolo 3.1 - di apposito segnalamento per il nuotatore impegnato nel nuoto in specchi acquei non riservati esclusivamente a tale attività.
- 5.10** L'obbligo di segnalamento permane anche al di fuori degli orari destinati alla balneazione di cui all' articolo 3 (all'interno delle fasce ad essa riservate) durante la stagione balneare e - in ogni orario e senza limiti minimi di distanza dall'arenile o dalla costa in genere - durante il

resto dell'anno negli specchi acquei antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Loano-Albenga.

ART. 6

Corridoi di transito – Disciplina della navigazione all'interno degli stessi

- 6.1 Durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, le unità navali a motore o a vela, comprese le tavole a vela, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di transito.
- 6.2 L'installazione di tali corridoi è soggetta a pertinente atto amministrativo abilitativo da parte della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni attinenti la sicurezza della balneazione e della navigazione e dei requisiti tecnici riportati nella presente ordinanza.
Sono tenuti ad installare un corridoio di transito:
 - a) gli eventuali concessionari e gli eventuali gestori di stabilimenti balneari, qualora nello scopo della concessione figuri l'esercizio di attività di cui alle lettere b) e c);
 - b) gli eventuali titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio, di attività di diving con supporto di unità da diporto, rimessaggio nautico, i titolari di concessioni per punti di approdo per la nautica;
 - c) gli eventuali titolari di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di parti di litorale per l'esercizio di sport velici (ad es. windsurf e kitesurf) ovvero per il noleggio di surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino banana boat e piccoli gommoni, anche se all'interno di eventuali spazi in concessione per stabilimenti balneari.
- 6.3 I corridoi di transito devono avere larghezza non inferiore a 10 metri realizzati perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione.
- 6.4 I gavitelli che indicano l'accesso al corridoio a partire dal largo devono essere muniti di una bandierina bianca per l'individuazione dell'imboccatura del corridoio.
- 6.5 Le corsie devono essere delimitate con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera, deve essere installato un cartello redatto almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), indicante: **"CORRIDOIO DI TRANSITO DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.
- 6.6 All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
- 6.7 E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio sia all'interno dei corridoi di transito che, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
- 6.8 Il proprietario dell'unità da diporto, in concorso con il gestore, è tenuto a garantire la sicurezza dell'ormeggio anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, prevedendo, ove del caso, l'allontanamento dell'unità.
- 6.9 Il libero uso dei corridoi di transito deve essere consentito a tutti per fronteggiare situazioni di emergenza contingibili e urgenti.

ART. 7

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari

- 7.1 I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture (i suddetti periodi temporali sono individuati dagli Enti locali), devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio. Nel caso in cui il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione.

- 7.2 Al di fuori della stagione balneare, qualora la struttura balneare intenda operare senza avvalersi del servizio di salvataggio, potrà consentire solo l'elioterapia con esclusione delle attività direttamente collegate alla balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, natanti ecc.): in tal caso, i titolari delle strutture balneari hanno l'obbligo di issare la bandiera rossa (rife. articolo 7.5., letttera *i*, della presente ordinanza), esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), recanti la seguente scritta: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
- 7.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo (obbligo di un assistente bagnante ogni 80 mt o frazione), per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 mt. il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un Piano Organico, tra stabilimenti balneari contigui anche se intervallati da spiaggia libera, **purché sia garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione**. Il Piano Organico deve riportare: le strutture balneari contigue per le quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'indicazione del soggetto responsabile a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio. Il Piano Organico deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio Circondariale marittimo prima della data di inizio dell'attività.
- 7.4 Nel calcolo delle lunghezze dei fronti a mare sopraindicati, non costituisce difformità l'eccedenza del 5% (sia nel caso di consorzio sia nel caso di postazione unica).
- 7.5 I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto del sopra citato articolo 7.2, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:
- a) almeno una postazione di salvataggio e un assistente abilitato al salvamento, per ogni 80 metri di fronte mare o frazione, provvisto di brevetto di salvamento estensione mare in corso di validità. La postazione di salvataggio deve essere ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esiste altro idoneo punto di osservazione.
La postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno un metro e mezzo ed idonea ad assicurare, da parte dell'assistente bagnanti, la visibilità di tutte le zone di mare ricadenti nel fronte mare a lui assegnato.
Tale postazione deve essere stabile, realizzata con materiali ed accorgimenti tali da non risultare pericolosa. Sarà cura del concessionario porre in essere le azioni utili per impedire che siffatta postazione di salvataggio venga attinta dal moto ondoso.
La postazione di salvataggio - se in numero di uno rispetto ai limiti sopra fissati - deve essere ubicata il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare.
Qualora il fronte mare da sorvegliare derivi dal consorzio tra più strutture balneari anche nel caso in cui risulti incluso nel consorzio un tratto di spiaggia libera o siano presenti più postazioni nella stessa struttura, le postazioni dovranno essere posizionate suddividendo il fronte mare il più possibile secondo criteri di equidistanza.
 - b) Qualora le strutture balneari che per conformazione e dimensioni della spiaggia in concessione dovessero trovarsi nella oggettiva e comprovata esigenza di non poter installare la postazione di salvataggio nelle modalità sopra indicate, potranno avanzare dedicata istanza presso l'Ufficio Circondariale marittimo intesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga all'art. 7.5, lettera a, della presente ordinanza; in alternativa dovrà essere garantita comunque una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile. L'autorizzazione rilasciata avrà una validità pari a quella della concessione demaniali marittima e perderà efficacia alla

naturale scadenza di quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa, ovvero in caso di cambio del titolare della concessione stessa.

DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DI SALVATAGGIO:

- c) un battello di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere posizionata il più possibile nelle vicinanze della postazione e comunque a non più di metri 10 dalla stessa;
- d) cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
- e) due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono con possibilità di integrare la dotazione con un salvagente del tipo "Rescue Can";
- f) un binocolo
- g) un paio di pinne;
- h) maschera di idonea misura all'assistente ai bagnanti in servizio e snorkel;
- i) pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
 - **Rossa:** indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo. In tale circostanza, l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora. Detta bandiera deve essere issata anche al di fuori degli orari di apertura dello stabilimento balneare per segnalare l'assenza del servizio di salvataggio.
 - **Gialla:** In presenza di forti raffiche di vento, al fine di segnalare l'obbligo di chiusura degli ombrelloni.
 - **Verde:** servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli.

Le bandiere di colore rosso e giallo potranno essere issate anche cumulativamente.

Il significato delle bandiere deve essere riportato su appositi cartelli informativi (redatti in più lingue secondo le esigenze locali), posizionati in prossimità dell'accesso allo stabilimento balneare e vicino alle postazioni di salvataggio.

- j) megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.
- k) ha, inoltre, facoltà di utilizzare – ad integrazione - ulteriori dotazioni di salvataggio (ad esempio: Stand Up Paddle rescue, rescue-can o baywatch con sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri) (sull'utilizzo delle quali sia stato adeguatamente addestrato e/o abilitato) ritenute più efficaci per portare a termine il soccorso/assistenza ovvero idonee a meglio garantire la propria incolumità individuale.

I dispositivi di protezione individuale dovranno essere preventivamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.

Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.

7.6 Nelle spiagge libere presso le quali gli Enti Locali attivino il servizio di salvataggio, le bandiere di cui sopra dovranno essere issate in prossimità della postazione di salvamento con modalità idonee e tali a renderle prontamente visibili ai fruitori della spiaggia.

I bagnanti delle spiagge libere, ove non risulti attivato il servizio di salvataggio, faranno riferimento alle bandiere e ai messaggi provenienti dagli altoparlanti delle strutture balneari limitrofe (se presenti) per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza della balneazione.

- 7.7 In caso di presenza di piscina all'interno della struttura balneare, il servizio di salvataggio deve essere aggiuntivo rispetto al servizio di salvataggio impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
- 7.8 Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare l'Ufficio Circondariale marittimo (telefono 019-666131, posta elettronica istituzionale: ucloanoalbenga@mit.gov.it; posta elettronica certificata: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it) ed il competente Ente locale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2, del presente articolo, e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate assicurando, nelle more del ripristino del servizio di assistenza al bagnante, la sola destinazione ad uso elioterapico della struttura balneare.

Non costituiscono imprevisto - e, pertanto, non autorizzano ad issare la bandiera rossa e a far mancare il servizio di assistenza e salvataggio, nei periodi e negli orari ove vige l'obbligo come da presente ordinanza, la consumazione dei pasti da parte dell'assistente ai bagnanti né le altre pause o interruzioni contrattualmente e preventivamente convenute tra le parti; in tali casi, i concessionari/titolari delle strutture balneari devono provvedere alla sistematica sostituzione dell'assistente ai bagnanti che si assenta, in maniera tale da garantire la continuità e l'effettività del presidio di sicurezza balneare.

- 7.10 IMPIEGO DELLA MOTO D'ACQUA: Fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'unità prevista dal precedente art. 7.5, lettera c), quale unità di salvataggio primaria, è data facoltà di utilizzare la moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- b) titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
- c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- d) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- e) la moto d'acqua deve essere provvista di barella omologata da un Ente Tecnico in relazione alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine alla idoneità al recupero/trasporto, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- f) la moto d'acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di transito, di cui al precedente art. 6.;
- g) la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - dispositivo di retromarcia;
 - pinne;
 - coltello;
 - cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischiello;
 - torcia stagna;
 - strumento di segnalazione sonora;

- apparato radio di comunicazione VHF marino.
- Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
- casco protettivo omologato;
 - scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
 - giubbotto di salvataggio.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

7.11 IMPIEGO UNITA' CINOFILE: Fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'unità prevista dal precedente art. 7.5.c quale unità di salvataggio primaria e tenuto in debito conto quanto prescritto con provvedimento legalmente emesso dall'Ente locale competente in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:

- a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio;
- b. nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione all'Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
- c. nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità.
- d. Nel caso in cui non sia attivo un servizio di assistenza e salvataggio, l'unità cinofila deve essere in possesso delle prescritte abilitazioni da esibire a richiesta del personale dell'Autorità Marittima ovvero di altra Forza di polizia.

7.12 IMPIEGO DEL S.U.P.: Fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'unità prevista dal precedente art. 7.5.c quale unità di salvataggio primaria, è consentito l'utilizzo del "S.U.P. - Rescue", in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi parimenti subordinato al congiunto rispetto delle seguenti condizioni:

- il conduttore deve essere maggiorenne, abilitato al salvamento e in possesso dell'abilitazione per "Sup Rescuer";
- impiego della tavola adibita all'attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione;
- il mezzo (dotato di apposito remo) di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO" o "RESCUE", deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'eventuale impiego della "moto d'acqua" o del "S.U.P.-Rescue", quali risorse aggiuntive ma non sostitutive del natante previsto per lo svolgimento del servizio di salvataggio reso a norma dei precedenti punti, viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente

l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti, etc.. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

- 7.13 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni sin qui indicate, con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio di cui ai punti precedenti.
- 7.14 E' rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.
- 7.15 Il concessionario/titolari della struttura balneare deve comunicare - come da format in allegato 03 - prima dell'inizio della stagione estiva, ovvero prima dell'effettiva apertura della struttura balneare all'Ufficio Circondariale marittimo il/i nominativo/i e relativi recapiti telefonici dei referenti per le emergenze.

ART. 8

Obblighi e facoltà dei comuni costieri sulle spiagge libere

- 8.1 I Comuni costieri, sulle spiagge libere, assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime riservate alla balneazione previste dagli articoli 3 e 4 della presente ordinanza.
- 8.2 I Comuni costieri che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui al precedente comma provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di **idonea segnaletica monitoria**, redatta almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), riportante il seguente avviso recante la scritta:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO

ATTENZIONE PERICOLO ALTI FONDALI

- 8.2 I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.
- 8.3 I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di transito sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nel piano spiaggia;
- 8.4 I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falsie;
- 8.5 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono;
- 8.6 I Comuni, limitatamente alle spiagge libere, sono tenuti ad indicare, con idonei segnali e/o avvertenze, qualsiasi altro pericolo noto e/o rischio per la balneazione a carattere temporaneo o permanente.

ART. 9**Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari**

9.1 Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:

- a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
- b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
- c. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano - Albenga e all'Ente locale;
- d. idonea e dedicata postazione dove poter effettuare il Primo Soccorso, debitamente areata e/o raffrescata, illuminata e mantenuta in condizioni da renderne compatibile la destinazione allo scopo all'occorrenza all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni, salvo adozione di ulteriori specifiche disposizioni da parte della Regione Liguria, competente in materia di tutela della salute:

- **MATERIALE PER MEDICAZIONE:**
 - 1- Guanti monouso latex-free misure varie;
 - 2- Pinzette da medicazione sterili monouso;
 - 3- Disinfettante a base di Clorexidina 0,05%;
 - 4- Pacchetti di garze sterili cm. 10 x cm. 10;
 - 5- Rotoli di bende orlate da cm. 5 e cm. 10;
 - 6- Rotolo cerotto cm. 2,5 cm;
 - 7- Confezione cerotti medicati;
 - 8- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;
- **MATERIALE PER LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE (BLS)**
 - 1- Pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato da maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
 - 2- Sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
 - 3- Tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1);
 - 4- Riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico complete di selettore di flusso con regolazione litri/minute e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
 - 5- Mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica.
- **ALTRO MATERIALE:**
 - 1- buste ghiaccio istantaneo monouso;
 - 2- coperta isotermica;
 - 3- forbici;
 - 4- laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
 - 5- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
 - 6- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Detto materiale deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, in idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, riportante la croce rossa e l'indicazione "punto di primo soccorso". All'interno della struttura balneare devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo.

9.2 Dotare, laddove previsto dalla vigente normativa nazionale e/o regionale e nelle modalità dalla stessa indicate, le strutture balneari di un defibrillatore semiautomatico (Dae) cardiaco di primo soccorso, collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura e il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile. Pertanto, tenendo conto e nel rispetto delle normative in materia sanitaria, il "Dae", funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco deve essere ubicato all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità,

relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.

- 9.3 I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (allegato 1), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale marittimo, e quando necessario, l'Ente locale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.
- 9.4 I gestori delle strutture balneari del Circondario marittimo di Loano-Albenga dovranno comunicare - entro il 30 aprile di ogni anno - i nominativi ed i recapiti telefonici di immediato contatto e pronta reperibilità dei referenti per l'eventuale azione di soccorso finalizzata alla sicurezza dell'attività di balneazione e diportistica inviando all'indirizzo di posta elettronica della Guardia Costiera di Loano-Albenga l'allegata scheda informativa.
- 9.5 Il gestore di struttura balneare, limitatamente all'area oggetto di concessione demaniale marittima e antistante specchio acqueo è tenuto ad indicare, con idonei segnali e/o avvertenze, qualsiasi altro pericolo noto e/o rischio per la balneazione a carattere temporaneo o permanente.

ART. 10

Obblighi per l'assistente bagnante

- 10.1 L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio, che deve essere sempre immediatamente individuabile anche tra i bagnanti, deve:
 - a) indossare una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo con la scritta bianca "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile;
 - b) essere dotato di un fischietto a 3 (tre) camere;
 - c) ai sensi dell'art 15 del D.M. 85/2024 essere in possesso dei seguenti certificati e brevetti in corso di validità:
 - il certificato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
 - uno dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) del D.M. 85/2024;
 - il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defibrillation o BLSD).

I documenti di cui al punto 3. sopra citato, sono esibiti dall'assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.

10.2 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA:

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio responsabile del turno di vigilanza non deve svolgere altre attività che possano pregiudicarne l'attenzione e/o decurtare il livello di efficacia del servizio svolto.

Durante i periodi di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità da un soggetto in buona salute ed idonea forma psico/fisica.

Egli svolge la sua attività di vigilanza:

- a. stazionando sul trespolo/postazione di salvataggio;
- b. nei pressi del trespolo/postazione di salvataggio mantenendo un comportamento dinamico;

c. stazionando a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione.

10.3 Inoltre l'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio responsabile del turno di vigilanza dovrà:

- segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
- ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- segnalare con immediatezza all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
- vigilare che la fascia di libero transito sia mantenuta libera nei termini previsti dall'art. 1.7;
- portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- provvedere ad issare la prescritta bandiera, a seconda delle necessità, come previsto dal precedente articolo 7.
- mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- compilare ed inviare senza ritardo all'Ufficio Circondariale la scheda di pronto intervento di cui all'allegato 2, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto: ucloanoalbenga@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa e dell'ambiente marino in genere.

ART. 11

Disciplina delle attività subacquee

11.1 L'attività di immersione subacquea è disciplinata con separata ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga – consultabile sul sito ufficiale della Guardia Costiera - recante la disciplina dello svolgimento delle attività subacquee, ludiche, ricreative, guidate e didattiche, compiute in apnea nelle acque del Circondario marittimo di Loano-Albenga, alla quale si fa espresso rimando e i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nella presente.

ART.12

Disciplina della pesca

12.1 L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea E' VIETATO nella fascia di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, dall'alba al tramonto. In tale periodo e nei predetti orari, inoltre, non potranno permanere all'intero della fascia riservata alla balneazione attrezzature utilizzate per la pesca.

12.2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) è consentita, anche nei predetti orari, la sola pesca con canna o lenza purché, nel raggio di potenziale azione dell'attrezzo da pesca e comunque mai a distanza inferiore a trenta metri da esso, non siano presenti bagnanti. In caso di successivo arrivo di bagnanti, l'attività di pesca dovrà essere immediatamente interrotta.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Francheville - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione

spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi.

Numero blu per le emergenze in mare: 1530

- 12.3 È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
- 12.4 L'esercizio di tale attività di pesca è subordinato alla regolare osservanza delle seguenti condizioni:
- a) non dovrà essere presente, ad una distanza pari al doppio di quella prevista dalla normativa in vigore di disciplina delle attività subacquee (100 m), nessun operatore "subacqueo", anche se assistito da organizzazione di centro immersioni. In tale ultimo caso, la distanza minima di sicurezza sarà misurata, in assenza del previsto segnalamento, partendo dalla barca appoggio;
 - b) in caso di incertezza il Comandante dell'unità dovrà evitare l'esercizio della pesca stessa;
 - c) il Comandante dell'unità da pesca, pur in assenza delle fattispecie di cui alle lettere a) e b), prima di immettere in mare gli attrezzi da pesca dovrà assicurarsi che lo specchio acqueo sia sgombero da bagnanti e/o subacquei;
 - d) gli attrezzi da pesca utilizzati dovranno essere segnalati regolarmente e sorvegliati dalle imbarcazioni da pesca fino al loro recupero;
 - e) le unità da pesca dovranno tenere issato a riva il previsto segnalamento di nave intenta alla pesca;
 - f) è vietato l'impiego di mezzi di propulsione a motore nella fascia di mare dell'ampiezza di metri 100 dalle coste a picco presenti nelle suddette località; in detta fascia di mare si dovrà quindi procedere solo a remi.
 - g) È fatto comunque obbligo al nuotatore operante nelle suddette zone di mare segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l'attività subacquea (cioè un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) con sagola non più lunga di metri 3 (tre).
- 12.5 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla riva.
- 12.6 In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione (dall'alba al tramonto), la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti; qualora, nel corso dell'esercizio dell'attività di pesca, sopraggiungano bagnanti, l'attività dovrà essere immediatamente interrotta.
- 12.7 **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. Durante l'attraversamento l'asta dovrà risultare disinserita ed esterna al fucile. Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

ART. 13

Disciplina dello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (*banana boat* ecc.), moto d'acqua, tavole a vela (*windsurf* ecc., tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (*kite – surf* ecc.)

- 13.1 Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (*banana boat* ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (*windsurf* ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (*kite – surf* ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
- 13.2 Tali attività sono state disciplinate con separata ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga – consultabile sul sito ufficiale della Guardia Costiera - recante il

regolamento per la disciplina della navigazione da diporto ed attività connesse, alla quale si fa espresso rimando e i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nella presente.

Articolo 14

Eventi di rilievo, rinvii e deroghe

- 14.1 La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia dall'Ufficio Circondariale marittimo. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
- 14.2 Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalle pertinenti ordinanze emanate da questo Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, consultabili sul sito ufficiale della Guardia Costiera.
- 14.3 I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con apposita ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga consultabile sul sito ufficiale della Guardia Costiera. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
- 14.4 L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela ambientale.
- 14.5 Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dal competente Ufficio Circondariale marittimo secondo quanto previsto da apposita ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga consultabile sul sito ufficiale della Guardia Costiera.
- 14.6 In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Ufficio Circondariale marittimo può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ART.15

Disciplina degli arenili ad uso esclusivo delle colonie e delle attività simili

- 15.1 Ferma restando l'osservanza delle precedenti norme, sugli arenili asserviti a colonie balneari, "campi solari" o attività simili rivolte a minori, la vigilanza deve essere effettuata prevedendo almeno un bagnino/assistente ai bagnanti appositamente destinato alla sorveglianza ogni 25 bambini, o meno, che si trovino intenti alla balneazione; lo stesso deve avere a disposizione le attrezzature di sicurezza di cui ai precedenti punti con esclusione della postazione di salvataggio.
- 15.2 Le altre dotazioni di cui a precedenti articoli della presente ordinanza dovranno, comunque, essere tenute sull'arenile per un pronto utilizzo, ad eccezione della postazione di salvataggio sopra elevata di cui all'art. 7.5 lettera a; in alternativa dovrà essere garantita comunque una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile.

ART.16

Mezzi adibiti al servizio di pulizia degli specchi acquei

- 16.1 I soggetti incaricati da Enti pubblici di effettuare il servizio di pulizia degli specchi acquei, al fine di poter attraversare la zona di mare e negli orari in cui gli specchi acquei sono riservati alla balneazione, dovranno inviare, ad inizio stagione, formale comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga fornendo la scheda tecnica del mezzo nautico ed assicurando il rispetto delle condizioni di cui ai successivi capoversi.

16.2 I mezzi nautici impiegati in tali servizi devono:

- a) operare in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
- b) mantenere una velocità di sicurezza comunque mai superiore ai tre nodi ed adottare ogni cautela nell'addentrarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- c) essere muniti di apparecchio sonoro acustico e megafono da utilizzare in caso di necessità;
- d) essere muniti di appropriato dispositivo di protezione dell'apparato propulsivo;
- e) avere scritto sulla fiancata in maniera ben visibile, anche mediante apposizione di tabella mobile, il nominativo dell'Ente per conto del quale stanno operando.

16.3 Il mezzo impiegato assicurerà l'attività di pulizia degli specchi acquei fuori dagli orari di balneazione e, nel caso in cui emerga la necessità di effettuare tale operazione nella fascia oraria compresa fra le 08:30 e le 19:30 (comunque, da 30 minuti prima a 30 minuti dopo rispettivamente l'orario di inizio e di termine dell'orario di balneazione qualora diversamente stabilito dall'Autorità Regionale) il conducente dovrà adottare ogni cautela per evitare che l'utilizzo dell'unità al suo comando possa pregiudicare la sicurezza dei bagnanti. Per tale motivo il conducente, entrando nella fascia riservata alla balneazione, dovrà tenere una rotta perpendicolare alla costa, rimuovere il materiale e uscire immediatamente da tale area sempre mantenendo una rotta perpendicolare. I gestori delle strutture balneari sono tenuti ad avvertire mediante altoparlante i bagnanti presenti nello specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione della presenza dell'unità intenta nelle operazioni di pulizia.

ART.17

Disciplina dei Surf

- 17.1 L'atterraggio/lancio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) è consentito sulle spiagge libere, qualora non siano presenti bagnanti nel raggio di 50 metri dalla tavola, ed anche nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari qualora i gestori, appositamente autorizzati, provvedano a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti.
- 17.2 In ogni caso l'evoluzione dei surf deve praticarsi ad una distanza superiore a 50 metri dai bagnanti. La presente disciplina è integrata dalla vigente Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Loano-Albenga in materia di diporto nautico nelle acque di giurisdizione.

ART. 18

Disciplina degli arenili ad uso esclusivo di case vacanze e/o bagni di beneficenza e attività' simili

- 18.1 Negli arenili destinati a strutture ricettive tipo "casa vacanze" o "bagni di beneficenza", in seno a quanto previsto dai pertinenti titoli legittimanti l'occupazione del suolo demaniale marittimo, dovranno essere presenti, durante il periodo e l'orario di apertura, tutte le dotazioni previste dalla presente Ordinanza.

ART. 19

Piscine dedicate alla balneazione

- 19.1 Per la disciplina della sicurezza della balneazione all'interno delle piscine interne a strutture balneari si fa espresso rimando alla normativa di riferimento di cui all'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n.51 del 3 marzo 2003), nonché delle "linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.902 in data 18 luglio 2014 e ss.mm.ii.
- 19.2 In ogni caso, per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.

19.3 Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.

ART. 20

Violazioni

- 20.1 I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, ovvero reato.
- 20.2 L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente locale per le azioni di competenza.

ART. 21

Disposizioni finali, entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

- 21.1 Il gestore di struttura balneare può utilizzare la Check List in Allegato 1 per verificare la rispondenza in termini di attrezzature, locali e dispositivi, alla presente Ordinanza.
- 21.2 Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- 21.3 La presente Ordinanza di Sicurezza Balneare entra in vigore in data 09 maggio 2026 ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 34/2024 in data 29.04.2024 di questo Ufficio Circondariale marittimo.
- 21.4 La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
- 21.5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa anche all'albo degli Uffici marittimi del Circondario marittimo di Loano-Albenga e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
- a. distribuzione ai Comuni costieri, alla provincia di Savona e alla Regione Liguria;
 - b. divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - c. inserimento nel sito web <https://www.guardiacostiera.gov.it/>
 - d. pubblicazione Albo.

Loano (SV). (data di protocollazione)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Alessandro VENUTO

ALLEGATO 01

CHECK-LIST

Ordinanza di sicurezza balneare n. 43/2026 in data 08 maggio 2026 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga check-list autoverifica (articolo 9.3) Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____ dal Comune di ____		
Estensione del fronte mare mt. _____. Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. ____ rilasciata in data ____ / ____ / _____. Gestione _____. Data ____ / ____ / _____. Firma _____		
LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.		
CARTELLONISTICA	ESITO	
È esposta l'ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga e del Comune in corso di validità?	SI	NO
Strutture aperte per Elioterapia: È esposto il cartello "attenzione - per la specifica destinazione elioterapica il complesso non dispone di servizio di salvataggio".	SI	NO
PRIMO SOCCORSO		
È facilmente raggiungibile la postazione di primo soccorso?	SI	NO
Sono presenti sull'arenile cartelli che indicano il primo soccorso?	SI	NO
Il locale di primo soccorso è dotato di croce rossa e indicazioni di punto di primo soccorso?	SI	NO
1. Materiale per medicazione: - Guanti monouso latex-free misure varie; - Pinzette da medicazione sterili monouso; - Disinfettante a base di Clorexidina 0,05%; - Pacchetti di garze sterili cm. 10 x cm. 10; - Rotoli di bende orlate da cm. 5 e cm. 10; - Rotolo cerotto cm. 2,5 cm; - Confezione cerotti medicati; - Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;	SI	NO
2. Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS: - pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5); - sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask); - tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1); - riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio; - mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica;	SI	NO
3. Altro materiale: - buste ghiaccio istantaneo monouso; - coperta isotermica; - forbici; - laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck"; - sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.	SI	NO
SICUREZZA E SERVIZIO DI SALVATAGGIO		
Zone di mare riservate alla balneazione: sono presenti gavitelli di colore rosso con targhetta identificativa delle strutture balneari di riferimento (singole e/o associate), saldamente ancorati su fondali posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa?	SI	NO
La fascia di libero transito è sgombera da ogni ostacolo e dell'ampiezza prevista?	SI	NO
Il servizio di salvataggio è garantito nei tempi e nei modi previsti?	SI	NO
Il titolare della concessione è consorziato con la struttura? (solo se positivo)	SI	NO
È presente una postazione di salvataggio ogni 80 mt di fronte mare?	SI	NO

Il servizio di salvataggio è integrato con unità cinofile?	SI	NO
Il servizio di salvataggio è integrato con moto ad acqua tipo a tre posti con scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati?	SI	NO
La postazione di salvataggio è centrale al fronte mare ed opportunamente sopraelevata?	SI	NO
Limite acque sicure: sono presenti galleggianti di colore bianco, posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 ed ancorati al fondo indicanti il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità)?		
In alternativa	SI	NO
E' presente il cartello in più lingue con il seguente avviso: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (metri 1.60) NON SEGNALATO" oppure "INESISTENTE".		
Nei pressi della postazione di salvataggio sono presenti:		
a) un binocolo efficiente?	SI	NO
b) un rullo saldamente ancorato con 200 mt. di cima galleggiante dotato di cintura o bretelle?	SI	NO
c) un paio di pinne di taglia/misura adeguata al bagnino di turno?	SI	NO
e) un altoparlante o megafono funzionante?	SI	NO
f) un'unità di salvataggio a remi di colore rosso	SI	NO
Ai lati dell'unità è riportata la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare?	SI	NO
A bordo dell'unità è presente un salvagente anulare con sagola di 25 mt e gaffa/mezzo marinaio?	SI	NO
Presenza sulla battigia, qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri, di un salvagente anulare posizionato presso la postazione di salvataggio con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri?	SI	NO
Presenza di un ulteriore salvagente anulare qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri, posizionato per ogni ulteriore tratto di 25 metri (o frazione) di battigia in posizione idonea ad assicurarne il pronto e funzionale impiego?	SI	NO
Presenza, qualora la struttura balneare confini con una o due spiagge libere, di un salvagente anulare che dovrà essere posizionato all' estremo confine della concessione in modo da assicurare il funzionale e pronto impiego anche per la spiaggia libera, fermo restando il salvagente posizionato presso la postazione di salvataggio?	SI	NO
DOTAZIONI PERSONALI DEL BAGNINO		
indossare sempre una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile	SI	NO
essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti;	SI	NO
ai sensi dell'art 15 del D.M. 85/2024 essere in possesso dei seguenti certificati e brevetti in corso di validità:	SI	NO
a) il certificato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);	SI	NO
b) uno dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) del D.M. 85/2024;	SI	NO
c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defibrillation o BLSD).	SI	NO
UTILIZZO DELLE BANDIERE		
E' presente una bandiera di colore ROSSO da issare sul pennone dello stabilimento balneare quando sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione?	SI	NO
E' presente una bandiera di colore GIALLO da issare sul pennone dello stabilimento balneare quando ci sono forti raffiche di vento?	SI	NO
E' presente una bandiera di colore VERDE da issare sul pennone dello stabilimento balneare quando sussistono condizioni meteorologiche favorevoli?	SI	NO
E' presente idonea cartellonistica informativa sul significato delle bandiere (redatta in più lingue) posizionata in prossimità dell'accesso dello stabilimento e vicino alla postazione di salvataggio?	SI	NO
CORRIDOIO DI TRANSITO (lancio) (se presente)		
E' presente un corridoio di lancio per le uscite dell'unità da diporto a motore?	SI	NO
Il corridoio di transito è autorizzato ai fini demaniali marittimi?	SI	NO
a) ha una larghezza pari a 10 mt. e una lunghezza di mt. 200? (salvo deroghe)	SI	NO
b) la fascia è delimitata da boe di colore giallo una ogni mt. 20?	SI	NO
c) l'entrata a mare è segnalata da bandiera bianca?	SI	NO
CONTROLLO ATTIVITA' SECONDARIE operanti nella CDM (ristoranti e/o bar e/o altri soggetti, es DIVING (se presenti))		
All'interno della concessione opera un soggetto terzo/secondario (ristorante/bar/diving/altri?)	SI	NO
È in possesso di autorizzazione art. 45bis cod. nav. se gestito da altro soggetto?	SI	NO

ALLEGATO 02

Ordinanza di sicurezza balneare n. 43/2026 in data 08 maggio 2026 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Scheda di rilevazione degli incidenti (articolo 10.3)

All'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga
tramite (1)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____
_____ via _____, n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di assistente
bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in data _____) in
servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del Comune di _____;
- comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniiori;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- *(altro)* _____.

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____

- (1)** Indicare l'Autorità Marittima (Ufficio Locale Marittimo Alassio o Delegazione di Spiaggia di Andora) a cui viene presentata l'istanza se diversa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

ALLEGATO 03**Ordinanza di sicurezza balneare n.43/2026 in data 08 maggio 2026 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.****Comunicazione censimento del servizio di assistenza e soccorso in mare (articolo 7.15)**

All'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'ufficio in intestazione all'indirizzo e-mail : ucloanoalabenga@mit.gov.it a cura dei gestori delle strutture balneari e da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare denominato _____ **Comune/località** _____

Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattasi di società)

Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ (_____) in via _____

Denominazione dello stabilimento balneare: _____

Colorazione degli ombrelloni: _____

Recapito telefonico di rete fissa/mobile del concessionario/gestore: _____

e-mail del gestore _____

☐ Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima.

Generalità dell'assistente bagnanti

NOME E COGNOME _____
NATO A _____ IL _____
RESIDENTE A _____ IN VIA _____;
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

NOME E COGNOME _____
NATO A _____ IL _____
RESIDENTE A _____ IN VIA _____;
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

NOME E COGNOME _____
NATO A _____ IL _____
RESIDENTE A _____ IN VIA _____;
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

NOME E COGNOME _____
NATO A _____ IL _____
RESIDENTE A _____ IN VIA _____;
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

DATA _____ **FIRMA DEL GESTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE** _____

I sottoscritti contestualmente prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei predetti dati potrà essere effettuato con mezzi manuali o con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, direttamente ed esclusivamente dalla Capitaneria di porto di Savona e dagli Uffici Marittimi dipendenti al fine esclusivo di garantire l'adempimento dei compiti d'Istituto in materia di sicurezza della balneazione/navigazione.

FIRMA DEL/DEGLI ADDETTO/I ALLA SORVEGLIANZA _____

ALLEGATO 4



IL DECALOGO DEL BAGNANTE

1. Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche;
2. Anche se sei un buon nuotatore non forzare il tuo fisico;
3. Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente;
4. Lascia trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno;
5. Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa;
6. Se non sai nuotare bagnati in acque molto basse;
7. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;
8. Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 50 m. usando i materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili;
9. Evita di tuffarti dagli scogli;
10. Osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari, in particolare:
 - non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);
 - non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto;
 - non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.

PER L'EMERGENZA IN MARE È ATTIVO IL NUMERO BLU 1530, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AD ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO